



Provincia di Asti

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Il giorno 24 giugno 2019 alle ore 12.25 si è riunito presso la Sala Giunta della Provincia l'Ufficio Elettorale provinciale così composto:

Presidente Dott. Alessandro Casagrande
Componente Elena Monferini
Componente Sara Macario
Componente Patrizia Bronzati
Componente Michele Maldonese

Visti i Decreti del Presidente della Provincia f.f. n. 14 del 17/06/2019 e n. 15 del 18/06/2019 con i quali sono state indette per il 28 luglio 2019 le elezioni rispettivamente per il Presidente della Provincia di Asti e del Consiglio provinciale di Asti;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia f.f. n. 16 del 18/06/2019 con il quale è stato costituito l'Ufficio Elettorale per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all'espletamento delle elezioni sopra citate ed è stato conferito al Dott. Alessandro Casagrande, l'incarico di Presidente dell'Ufficio Elettorale;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio provinciale, n.19 del 26.08.2014 con la quale è stato approvato il "*Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Asti*", modificato con D.C.P. n. 56 del 03/10/2016;

Visto l'art. 7 del predetto Manuale operativo che stabilisce:

- 1. Su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali), per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
- 2. Nella attestazione il Comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza*
- 3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.*
- 4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste di elettori.*

Visto l'art. 8 del Manuale operativo che stabilisce:

- 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del Comune Comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.*
- 2.. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi Provinciali dovranno comunicare tempestivamente alla Provincia la cessazione dalla carica presso il rispettivo Comune.*

Visto l'art. 10 del Manuale operativo che stabilisce:

1. *L'ufficio elettorale, a seguito delle Comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza, al 35° giorno antecedente quello della votazione, del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.*
2. *Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.*
3. *Sulla base delle attestazioni trasmesse dai Comuni, l'Ufficio elettorale determina, in applicazione dei criteri previsti dall'allegato A della Legge 56/2014, l'indice di ponderazione dei Comuni cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Province.*
4. *L'indice di ponderazione di cui al comma 3 è reso noto attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Provincia.*

Dato atto che con nota prot. 12549 del 11/06/2019 è stato chiesto ai Comuni di trasmettere, entro mercoledì 18 giugno, un'attestazione contenente l'elenco degli Amministratori (Sindaco e Consiglieri) per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale;

Viste le attestazioni pervenute dai Comuni;

Dato atto per i Comuni che non hanno ancora prodotto alcuna certificazione si tiene conto del numero di amministratori assegnato dalla legge nonché della documentazione già in possesso dell'Amministrazione, dei siti istituzionali dei Comuni e del sito dell'anagrafe degli amministratori del Ministero dell'Interno;

Rilevato che sulla base alle suddette attestazioni trasmesse dai Comuni e delle verifiche indicate risulta che il corpo elettorale è composto da numero 1316 elettori alla data del 35° giorno antecedente la votazione;

Dato atto che il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente alla votazione, determinato come sopra specificato, viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Asti:

Considerato che la legge 7 aprile 2014 n. 56 ha previsto che il valore del voto espresso dagli elettori è ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di appartenenza, secondo i criteri previsti dall'allegato A della predetta legge che fanno riferimento principalmente alla popolazione e al numero degli amministratori in carica presso i singoli Comuni.

Ai fini delle elezioni, i Comuni della provincia di Asti sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche:

- Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; (n. 108 Comuni).
- Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti; (n. 4 Comuni).
- Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti; (n. 3 Comuni).
- Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti; (n. 2 Comuni).
- Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti; (n. 1 Comuni).

Preso atto che i Comuni di Moncucco Torinese e di Settime risultano commissariati e che pertanto, ai fini del calcolo dell'indice di ponderazione, gli abitanti di predetti Comuni sono esclusi dal computo totale della popolazione;

Ritenuto di procedere all'individuazione del numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione;

Ritenuto, pertanto,:

- di prendere atto della consistenza al 35° giorno antecedente quello della votazione del corpo elettorale attivo e passivo, ai sensi dell'art. 10 del manuale sopra indicato, e di determinare, in applicazione dei criteri previsti dall'allegato A della Legge 56/2014, l'indice di ponderazione dei Comuni cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Province. (prospetto n. 1);

- di dare atto che gli aventi diritto al voto sono n. 1316 e quindi il numero minimo di sottoscrittori per la presentazione delle liste di candidati per il consiglio provinciale è determinato in **66** (il 5% di 1316= 65,80 con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimali) e il numero minimo di sottoscrittori per la presentazione delle liste di candidati per il presidente della di Asti è determinato in **198** (il 15% di 1316 = 197,40 con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimali);

Visto l'art. 16 del Manuale operativo sopra indicato che prevede:

1. La candidatura alla carica di presidente della Provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto dallo stesso ufficio.
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) la candidatura alla carica di presidente della Provincia redatto come indicato all'articolo 11 intitolato "Candidatura a presidente della Provincia";
 - b) due delegati di lista, di cui uno supplente, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei Comuni della Provincia –anche presentatori di lista o candidato-, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
 - c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13;
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge redatto sul modello appositamente predisposto dall'ufficio elettorale.

Visto l'art. 17 del Manuale operativo sopra indicato che prevede:

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto dallo stesso ufficio.
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 12 intitolato "Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste";
 - b) la denominazione della lista e il contrassegno;
 - c) due delegati di lista, di cui uno supplente, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei Comuni facenti parte della Provincia – anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
 - d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13.
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni autentiche di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in

altra lista nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile, predisposto ai sensi dell'art. 15.

Ritenuto di approvare i seguenti modelli:

ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE

- Modello 1- Atto principale - Presentazione candidatura liste consiglieri provinciali
- Modello 2 - Atto separato - Presentazione candidatura liste consiglieri provinciali
- Modello 3 - Dichiarazione accettazione candidatura a consigliere provinciale
- Modello 4 - Ricevuta lista candidati consiglio provinciale
- Modello 5 - Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali
- Modello 6 - Dichiarazione di rinuncia alla candidatura

ELEZIONI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

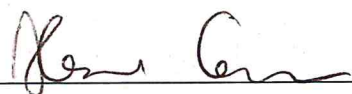
- Modello 1- Atto principale - Presentazione candidatura presidente della provincia
- Modello 2 - Atto separato - Presentazione candidatura presidente della provincia
- Modello 3 - Dichiarazione accettazione candidatura presidente della provincia
- Modello 4 - Modello ricevuta lista candidati presidente della provincia
- Modello 5 - Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali

L'Ufficio elettorale prende inoltre atto dei termini dei principali adempimenti riguardanti lo svolgimento delle elezioni provinciali e dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Provincia di Asti unitamente al prospetto n. 1 e ai modelli nn. 1,2,3,5,6 sopra indicati;

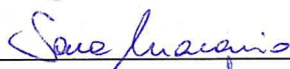
Asti, 24 giugno 2019

L'Ufficio Elettorale:

IL PRESIDENTE



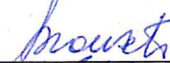
COMPONENTE



COMPONENTE



COMPONENTE



COMPONENTE

